

Tribunale di Mantova

Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- esaminato il ricorso n. 3088/23 depositato in data 5-7-2023 ai sensi degli artt. 54 co. 3 e 55 co. 2 del d. lgs. 14/2019 da P. s.r.l. in liquidazione (con sede in ...; C.F.: ...) e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 25-7-2023 così provvede;
- rilevato che la società istante, prospettando la predisposizione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 63 CCI, ha chiesto l'applicazione delle misure protettive ex artt. 54 co. 3 CCI;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale;
- verificata la completezza della documentazione allegata;
- osservato, più specificamente, che la società ha chiesto che il Tribunale disponga a) le misure protettive a tutela del patrimonio sociale, b) il divieto di iscrizione di ipoteche e di costituzione di diritti di prelazione sul proprio patrimonio nonché c) l'adozione di tutte le misure protettive necessarie /o utili a favorire il buon esito delle trattative;
- ritenuto, quanto alla istanza sub a), che le trattative risultano avviate con tutti i creditori, che di essi il 98,70% risulterebbero potenzialmente aderenti e che all'erario è già stata presentata proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCI, che i creditori controinteressati e cioè i soggetti con cui sono state avviate le trattative e quelli che hanno instaurato procedimenti esecutivi, benchè ritualmente convocati, non si sono costituiti né consta che alcun creditore abbia espresso un rifiuto alla trattativa sicché appare probabile che l'obiettivo di ristrutturazione del debito possa essere raggiunto;
- considerato che la misura richiesta possa essere concessa in quanto l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'accordo di ristrutturazione mediante la sottrazione di disponibilità liquide ovvero di cespiti aziendali;
- ritenuto che non possa essere emessa la ulteriore misura di cui supra sub b) atteso che nel procedimento di cui all'art. 57 e segg. CCI non è richiamata la disposizione di cui all'art. 46 CCI sicché il divieto di iscrizione di ipoteche e di costituzione di diritti di prelazione non è un effetto conseguente né alla instaurazione del procedimento in questione né alla omologazione della domanda concernente l'accordo di ristrutturazione dei debiti,

derivandone che difetta il necessario nesso di strumentalità tra la misura richiesta e il prescelto strumento di regolazione della crisi;

- considerato, quanto alla richiesta sub c), che può disporsi il divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione nonché di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori al deposito dell'istanza ex art. 54 co. 3 CCI;
- ritenuto che la durata delle misure va fissata sino al 22-11-2023 nel rispetto del termine di cui all'art. 55 co. 3 CCI;

p.t.m.

- visti gli artt. 54 e 55 CCI,
- dispone che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società P. s.r.l. in liquidazione (con sede in ...; C.F.: ...) né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa fino al 23-11-2023;
- dispone che i creditori non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione né possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori al deposito dell'istanza ex art. 54 co. 3 CCI;
- dichiara inammissibile l'istanza volta a ottenere il divieto di iscrizione di ipoteche e di costituzione di diritti di prelazione sul patrimonio della società;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente, al Pubblico Ministero nonché per l'adempimento previsto dall'art. 55 co. 3 CCI.

Mantova, 26 luglio 2023.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi